



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY
MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD
USO UFFICIO IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - CIG 0497585C1E**



**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT
PER IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO,
IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

**AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2012 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

Cofely Italia S.p.A., sede legale in Roma 00146, Via Ostiense n.3, capitale sociale Euro 280.800.000,00= interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07149930583, C.F. 07149930583, P. IVA 01698911003, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore **dott. ing. Claudio Galli**, giusta procura del 23 novembre 2011, conferita dall’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, dott. Enrico Colombo, autenticata dal notaio in Roma, dott. Luigi La Gioia, repertorio n. 85150, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Astrim S.p.A.** con sede legale in Roma, Via San Nicola de’ Cesarini n.3, capitale sociale Euro 7.440.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04723411007, C.F. e P. IVA 04723411007, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, e la mandante **CO.L.SER Servizi s.c.r.l.**, con sede legale in Parma, Via G.S.Sonnino n.35/A, capitale sociale Euro 2.361.004,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al n.00378740344, P. IVA 00378740344, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, e la mandante **Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi - Società Cooperativa**, con sede legale in Roma, via Salaria n.89, capitale sociale Euro 329.635,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03565500588, C.F. 03565500588 e P. IVA 01211431000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma **dott. Fabrizio Polidori** repertorio n. 54161;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino



- a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura gli eventuali e relativi Atti Aggiuntivi nonché gli eventuali Ordini di Intervento deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 81 del 16/07/2010 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-135 del 15/07/2010 così come modificato da Avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 08/09/2010, e da Avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-204 del 20/10/2010 e nella GURI n. 123 del 22/10/2010;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 3** della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura, i relativi Atti Aggiuntivi nonché gli Ordini di intervento alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva, rilasciata dalla **Intesa San Paolo** ed avente n. **1593/8200/541888/1702 - 2012**, per un importo di **Euro 3.6740.800,00** = (tremilionisettecentoquarantamilaottocento/zero) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione, rilasciata dalla **Intesa San Paolo** ed avente n. **1593/8200/541889/1703-2012**, per un importo pari ad Euro **12.000,00** = (dodicimila/zero) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa, rilasciata dalla **AXA Corporate Solutions Assurance** ed avente n. **5D51141** (in riferimento alla RCT alla RCO e



- alla Responsabilità professionale); tutte stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;
 - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
 - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e Tariffe); l'Allegato "E" (Condizioni Generali); l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I); Allegato "G" (Conti correnti dedicati).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
 - b) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, integrando/modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Consegna. Inoltre, con l'Atto Aggiuntivo le Amministrazioni Contraenti possono definire anche l'importo per l'esecuzione di interventi extra-canone, qualora quest'ultimo non



sia già stato indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero, pur essendo stato indicato, sia stato integralmente utilizzato e debba pertanto essere incrementato, il tutto sulla base di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche prescritte nel Capitolato Tecnico. Il modello di Atto aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura è contenuto nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico mentre la versione semplificata è contenuta nell'Appendice 6;

- c) **Canone:** corrispettivo economico relativo alle attività regolate a *forfait* e dentro franchigia. L'importo del canone sarà determinato in funzione dei prezzi al netto dei ribassi offerti in fase di gara, sia per la modalità di erogazione "Facility Management", sia per la modalità "Facility Management Light" e di quanto specificato nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
- f) **Contratto/i attuativo/i:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento -, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- g) **Corrispettivi e tariffe:** il documento di cui all'Allegato "D";
- h) **"Facility Management":** Modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili di grandi dimensioni. E' caratterizzata da un Ordinativo Minimo di 6 servizi, di cui almeno 3 di manutenzione impiantistica, e da una durata contrattuale di 7 anni;
- i) **"Facility Management Light":** Modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili di piccola dimensione. E' caratterizzata da un Ordinativo Minimo di 3 servizi, di cui almeno 1 di manutenzione, dalla assenza di franchigia per le manutenzioni e da una durata contrattuale di 4 anni;
- j) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;
- k) **Franchigia:** il limite economico al di sotto del quale le attività non devono essere compensate extra canone al Fornitore perché comprese nel canone. Per i servizi manutentivi attivati nella modalità di erogazione "Facility Management Light" non esiste franchigia;
- l) **Gestore del Servizio:** persona nominata dal Fornitore, interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nel relativo - eventuale - Atto Aggiuntivo, nonché negli eventuali Ordini di Intervento;
- m) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro **70.000.000,00** (settantamiliardi/00) IVA esclusa. L'importo massimo non comprende l'importo del *plafond*;



- n) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: **Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;**
- o) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- p) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- q) **Ordinativo Minimo/Set Minimo di Servizi:** configurazione minima di servizi che l'Amministrazione Contraente deve necessariamente ordinare ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, diverso a seconda della modalità di erogazione (se "Facility Management", o "Facility Management Light");
- r) **Ordinativo Principale di Fornitura:** corrisponde all'"Ordinativo di Fornitura" come definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle condizioni economiche e tecniche di cui al presente atto, al Capitolato tecnico, all'Offerta tecnica del Fornitore ed all'Offerta economica del Fornitore;
- s) **Ordine di Intervento:** documento con il quale l'Amministrazione Contraente richiede e/o autorizza uno specifico intervento, la cui esecuzione è remunerata come attività extra-canone, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Il modello di Ordine di Intervento è contenuto nell'Appendice 7 al Capitolato Tecnico;
- t) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45004/1996 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2005 che effettua le Verifiche Ispettive;
- u) **Parte:** Consip S.p.A. o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- v) **Plafond o Plafond aggiuntivo:** è l'importo addizionale, rispetto all'importo massimo complessivo della presente Convenzione, il cui utilizzo è disciplinato nella medesima Convenzione ed al Paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. La somma dell'importo massimo e del *plafond* aggiuntivo costituisce l'importo massimo complessivo;
- w) **Piano Dettagliato degli Interventi:** documento redatto dal Fornitore a seguito di sopralluogo, che contiene nel dettaglio la progettazione, la pianificazione e la stima economica dei servizi richiesti dall'Amministrazione Contraente e che, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, costituisce parte integrante di quest'ultimo;
- x) **Programma Operativo degli Interventi:** documento che contiene la schedulazione di tutte le attività che il Fornitore è tenuto ad eseguire, una volta emesso l'Ordinativo Principale di Fornitura;
- y) **Responsabile dei Servizi:** persona nominata dal Fornitore quale referente nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti in riferimento all'esecuzione dei servizi in Convenzione e, quindi, dell'insieme degli Ordinativi Principali di Fornitura, degli eventuali Atti Aggiuntivi e degli eventuali Ordini di Intervento;
- z) **Richiesta Preliminare di Fornitura:** documento con il quale viene attivata la



procedura necessaria alla emissione (eventuale) dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 3 del Capitolato Tecnico;

- aa) **Supervisore:** persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al Supervisore, oltre all'approvazione del Piano Dettagliato degli Interventi relativo alla Unità di Gestione di cui è direttamente responsabile, è demandata l'approvazione degli Ordini di Intervento nonché il monitoraggio ed il controllo della corretta e puntuale esecuzione degli stessi;
 - bb) **Unità di Gestione:** immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi;
 - cc) **Unità/Punto Ordinante:** persona/e fisica/che delle Amministrazioni Contraenti abilitata/e ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Atti Aggiuntivi;
 - dd) **Verbale di Consegna:** documento da predisporre successivamente all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, nel quale si dà atto che il Fornitore prende formalmente in carico i beni/immobili/unità di gestione per l'esecuzione dei servizi richiesti.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

I Contratti di Fornitura sono regolati, a loro volta, dalla presente Convenzione e da quanto stabilito dalle Parti negli Ordinativi di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio



della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare tutti i servizi e le attività indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e ricompresi nelle seguenti macrocategorie:
 - A) Servizi di Governo
 - B) Servizi Operativi:
 - B.1) Servizi di Manutenzione
 - B.2) Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale
 - B.3) Altri Servizi Operativi (Servizio di Reception, Servizio di Facchinaggio Interno e Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi) tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo pari ad **Euro 70.000.000,00** (settantamila/00), IVA esclusa.
3. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi emessi raggiunga l'importo massimo sopra indicato (ovverosia, venga completamente eroso detto importo massimo), il Fornitore ha l'obbligo di prestare, alle medesime condizioni, i servizi oggetto della presente Convenzione fino a concorrenza del valore del relativo Plafond aggiuntivo, pari ad **Euro 14.000.000,00** (quattordicimila/00), IVA esclusa.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se



migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. Inoltre dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo, nel Piano Dettagliato degli Interventi, nel Verbale di Consegna e/o negli Ordini di Intervento.

A tal fine, fermo restando quanto disposto e prescritto nel Capitolato Tecnico, si precisa che:

- (a) i *Servizi di Governo* di cui al precedente comma 2, lett. A), - ad eccezione del servizio di *Integrazione Gestionale di servizi appaltati a Terzi*, del servizio di *Gestione ed Ottimizzazione Utenze* e del servizio di *Anagrafica postazioni di Lavoro e Arredi* che sono definiti come "opzionali" e quindi attivabili solo su richiesta specifica dell'Amministrazione Contraente - sono "obbligatorî", cioè saranno attivati automaticamente in concomitanza con l'affidamento degli altri servizi oggetto della presente Convenzione (*Servizi di Manutenzione, Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale ed Altri Servizi*). L'importo relativo a tali servizi deve essere indicato separatamente nell'Ordinativo Principale di Fornitura e di detto importo si terrà conto anche ai fini del calcolo del valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura nonché della verifica dell'esaurimento dell'importo massimo di cui al precedente comma 2 (cfr. Appendice 4 al Capitolato Tecnico).
 - (b) con riferimento ai *Servizi di Manutenzione degli Impianti* di cui al precedente comma 2, lett. B.1), il servizio di Reperibilità può essere richiesto dalle Amministrazioni Contraenti soltanto se è stato attivato il corrispondente servizio di Manutenzione (cfr. paragrafo 7.1.10 del Capitolato Tecnico);
 - (c) il *Servizio di Facchinaggio interno* ed il *Servizio di Facchinaggio esterno/Traslochi*, appartenenti entrambi alla categoria "*Altri Servizi Operativi*" può essere richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordini di Intervento qualora sia stata prevista una quota dell'importo "a consumo" ad essi espressamente destinata (cfr. paragrafo 5.5.4 del Capitolato Tecnico).
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura siano inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
6. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali "Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione ", si precisa quanto segue:



- (a) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli contratti attuativi, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l'Amministrazione dovrà inviare al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e in conformità al modello di cui all'Appendice 3 del predetto Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà notificare in forma scritta all'Amministrazione (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura e concorderà con l'Amministrazione Pubblica un sopralluogo dell'immobile e/o porzioni/gruppi di immobili da servire da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta, salvo il caso in cui il Fornitore non comunichi tempestivamente e, comunque, entro i suddetti 7 (sette) giorni, la non validità della Richiesta Preliminare; resta in ogni caso inteso che, trascorsi i 7 (sette) giorni di cui sopra, e sempre che la Richiesta Preliminare di Fornitura rispetti i requisiti di validità indicati al par. 5.5.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si intenderà obbligato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico;
- (b) entro i termini previsti nel paragrafo 5.5.2 del Capitolato Tecnico dal ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione Pubblica il Piano Dettagliato degli Interventi, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Tecnico. L'Amministrazione, ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, potrà: (i) accettarne il contenuto, aderendo alla Convenzione attraverso l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero (ii) far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni tramite il Supervisore. In tale secondo caso, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle predette osservazioni, il Fornitore dovrà rielaborare e consegnare il Piano Dettagliato degli Interventi modificato sulla base delle deduzioni alle menzionate osservazioni;
- (c) a seguito del ricevimento del Piano Dettagliato degli Interventi modificato, l'Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte del Fornitore potrà dare risposta al Fornitore emettendo l'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero facendo ulteriori osservazioni con le modalità indicate al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico. Ove l'Amministrazione Contraente, entro il nominato termine di 30 (trenta) giorni, non dia alcuna risposta, il Piano Dettagliato degli Interventi e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perderanno validità;
- (d) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata;
- (e) a fronte dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo Principale di



- Fornitura entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'Ordinativo stesso ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente e risultante dall'Ordinativo Principale di Fornitura e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5. del Capitolato Tecnico. Tale limite temporale potrà, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 (venti) giorni naturali e consecutivi qualora l'immobile o l'Unità di Gestione oggetto dell'Ordinativo superi i 50.000 metri quadri di estensione;
- (f) contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Amministrazione Contraente e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito "Call Center" telefonico, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9.3.1 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà inoltre garantire l'attivazione del Sistema Informativo, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico, contestualmente all'inizio di erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9.3.1 del medesimo Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà altresì consegnare contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura, il primo Programma Operativo degli Interventi (cfr. paragrafo 6.5.1.1 del Capitolato Tecnico);
- (g) qualora a seguito della suindicata attività preliminare non si addivenga per qualunque motivo all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso e/o rimborso per l'attività prestata;
- (h) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, l'Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di ampliare l'estensione e/o il numero degli immobili, nonché il numero delle attività richieste, utilizzando l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
7. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi Principali di Fornitura e nei loro Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
8. Le Amministrazioni avranno la possibilità di richiedere al Fornitore una configurazione del servizio personalizzata in funzione delle proprie particolari esigenze. La prima personalizzazione si determina con la scelta della modalità di erogazione tra il "Facility Management" ed il "Facility Management Light" secondo le modalità descritte al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico. Una



ulteriore personalizzazione sarà possibile selezionando i servizi desiderati e, ove specificato, modificando le prestazioni “a canone” e scegliendo tra le varie modalità operative di erogazione previste nel medesimo Capitolato Tecnico. Le configurazioni di servizio personalizzate dovranno essere comunque conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dovranno attenersi a quanto prescritto al paragrafo 5.2 “Ordinativo Minimo per l’adesione alla Convenzione: Set Minimo di Servizi”.

9. Le Amministrazioni Contraenti sono obbligate ad acquistare un Set Minimo di servizi oggetto di Convenzione composto nel caso della modalità di erogazione “Facility Management Light” da un minimo di 3 (tre) servizi (esclusi i Servizi di Governo, i servizi di Reperibilità ed il Minuto Mantenimento Edile) di cui almeno n. 1 (uno) afferente all’area dei Servizi di Manutenzione e, nel caso della modalità di erogazione “Facility Management ”, da un minimo di 6 (sei) servizi (esclusi i Servizi di Governo, il servizio di Reperibilità ed il Minuto Mantenimento Edile) di cui almeno n. 3 (tre) afferenti all’area dei Servizi di Manutenzione. La definizione dei servizi costituenti il Set Minimo dovrà avvenire contestualmente all’utilizzo della Convenzione attraverso l’Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall’inizio di erogazione degli stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.
10. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa **21/12/2012** (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo di cui al precedente articolo 4, comma 2, anche eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 8 del precedente articolo 4, e, comunque, sempre nei limiti del menzionato importo massimo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo



- l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi Principali di Fornitura, hanno una durata differenziata a seconda della modalità di erogazione prescelta dalle Amministrazioni Contraenti tra il "Facility Management" ed il "Facility Management Light" e, segnatamente: una durata di 7 (sette) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management" ed una durata di 4 (quattro) anni per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Light". Gli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Intervento emessi dalle Amministrazioni Contraenti nell'ambito di tale lasso temporale non modificano la durata del contratto di fornitura che resta di 4 (quattro) o 7 (sette) anni decorrenti dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.
 3. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 16 comma 5 delle Condizioni Generali, si conviene che l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale la singola Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili).
 4. Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 3, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica indicata all'art. 2, lett. n), la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi, dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.
 5. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, e nelle Condizioni Generali, e/o nel Capitolato Tecnico, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove



migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

2. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 12.3, 12.4 e 12.5 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Intervento dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nell'Atto Aggiuntivo al medesimo e/o negli Ordini di Intervento.
2. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo 4, il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo Principale di Fornitura entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla formalizzazione dell'Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, e comunque contestualmente alla formalizzazione del Verbale di Consegna di cui al paragrafo 5.5.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel medesimo Capitolato Tecnico. Tale limite temporale potrà, a discrezione del Fornitore, subire una proroga di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi qualora l'immobile o l'unità di gestione oggetto dell'Ordinativo superi i 50.000 metri quadri di estensione. In caso di accordi tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente per l'attivazione dei servizi in tempi inferiori, il Fornitore dovrà comunicare, in forma scritta all'Amministrazione medesima, entro 7 (sette) giorni solari e consecutivi dall'esecuzione del sopralluogo, l'impegno ad erogare i servizi nei tempi concordati.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nell'Appendice n.8 al Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al



- paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico;
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
 3. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: codice, importo, indirizzo dell'immobile, data di stipula, etc.;
 - altre informazioni relative all'andamento della Convenzione.
 4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento Appendice n. 8 al Capitolato Tecnico "Flussi datamart".
 5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, Atto Aggiuntivo e/o Ordine di Intervento; i menzionati dati devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui all'Appendice 10 al Capitolato Tecnico.
 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico l'elaborazione di *report* specifici anche in



formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di Convenzione, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore s'impegna, infine, a redigere e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate, in riferimento al relativo Contratto attuativo.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Contratto attuativo sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D "Corrispettivi e Tariffe" alla presente Convenzione.
1. I suddetti servizi ed attività verranno remunerati in parte con corrispettivo a canone e in parte con corrispettivo extra-canone, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Si precisa che le attività che prevedono una remunerazione extra-canone potranno essere erogate all'Amministrazione Contraente: (i) solo a seguito dell'attivazione del corrispondente servizio a canone, ad eccezione dei servizi di cui ai paragrafi 7.3.2 e 7.3.3 (Facchinaggio interno e Facchinaggio esterno/Traslochi) del Capitolato Tecnico; (ii) solo se la medesima Amministrazione Contraente abbia destinato (all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o in un momento successivo mediante Atto Aggiuntivo) uno specifico importo da utilizzare "a consumo" per la realizzazione degli interventi extra -canone.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale nel rispetto della procedura di cui al Capitolo 11 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle medesime Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro trenta (30) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, su uno dei conti



correnti indicati dall'impresa mandataria nell'Allegato G "Conti correnti dedicati" alla presente Convenzione. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

3. Le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip S.p.A. la quale, ancorchè non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. Il Fornitore si impegna, nel caso in cui all'atto dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura vengano ordinati dall'Amministrazione Contraente almeno 10 (dieci) Servizi Operativi (cfr. Capitolo 5.3 del Capitolato Tecnico), fatta eccezione per la Reperibilità (cfr. paragrafo 7.1.10), ad applicare sui prezzi dei Servizi Operativi ordinati un ulteriore sconto, rispetto a quello offerto in fase di gara, pari al 3%, con le modalità, le tempistiche e le specifiche tecniche prescritte nel Capitolato Tecnico medesimo.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara (cfr. Allegato 8 al Disciplinare - DVRI), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Le penali relative ai Livelli di Servizio, di cui al precedente articolo 9, comma 3, sono previste e disciplinate al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico e nell'Appendice 10 al



- Capitolato Tecnico “Schema delle Penali”.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi Principali di Fornitura, agli Atti Aggiuntivi e/o agli Ordini di Intervento. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e agli atti e documenti dianzi menzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9.4. del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi Principali di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi Principali di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva, rilasciata in data 30/05/2012, dalla **Intesa San Paolo** ed avente n. **1593/8200/541888/1702 - 2012**, per un importo di **Euro 3.6740.800,00** = (tre milioni settecento quaranta mila ottocento/zero), il tutto secondo le modalità e le condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza **semestrale**.



2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione, rilasciata dalla **Intesa San Paolo** ed avente n. **1593/8200/541889/1703-2012**, per un importo pari ad Euro **12.000,00** = (dodicimila/zero).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e/o la Convenzione qualora il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura massima di cui all'articolo 12, commi 5 e/o 6, delle Condizioni Generali.
2. Ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancato intervento del Fornitore a sanare le difformità/discordanze nel Sistema Informativo di monitoraggio rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico nell'arco temporale concordato con il Supervisore, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico;
 - b) in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nei paragrafi 9.1 e 9.2 del Capitolato Tecnico;
 - c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali, con riferimento al Livello di Servizio, come previsto nel paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico;
 - d) nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure - a seguito dell'Anagrafica Tecnica - che comportino variazioni del corrispettivo indicato nell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o nei relativi Atti Aggiuntivi in misura superiore all'1%, così come previsto nel paragrafo 5.6. del Capitolato Tecnico.
 - e) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.



3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Fermo il divieto di subappaltare i Servizi di Governo, così come dettagliati al capitolo 6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici, idrosanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, elevatori, antincendio, sicurezza e controllo accessi, reti e reperibilità;
 - Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale (Pulizia, Disinfestazione, Raccolta e smaltimento rifiuti speciali, Giardinaggio);
 - Altri Servizi (Reception, Facchinaggio interno, Facchinaggio esterno/Traslochi).
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Gestore del Servizio è, invece, l'interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione Contraente ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nel relativo, eventuale, Atto Aggiuntivo. E' una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del singolo Contratto attuativo.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente indicherà, a sua volta, nell'Ordinativo Principale di Fornitura un Supervisore quale proprio responsabile e referente nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE



1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: POSTECOM CA2

Validità: 19/05/2011 al 19/05/2014

Firma digitale: n. 3193244

IL FORNITORE

Dott. Ing. Claudio Galli

C.F.: GLL CLD 69S23 H501A

Certificatore: INFOCERT

Validità: dal 22/03/2010 al 22/03/2013

Firma digitale: n. 7420080800454570

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione dei Servizi); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione);



Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 4 (Validità temporale della Convenzione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 21/12/2012

IL FORNITORE

Dott. Ing. Claudio Galli

C.F.: GLL CLD 69S23 H501A

Certificatore: INFOCERT

Validità: dal 22/03/2010 al 22/03/2013

Firma digitale: n. 7420080800454570